



**PSR 14-20**  
Campania



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe  
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con  **Sviluppo Campania**

## Escluse dall'appalto delle opere del PNRR le ditte che non assumono giovani (30%) e donne (15%)

Fa bene un'amministrazione pubblica a escludere dalla gara di appalto delle opere del PNRR le ditte che non si impegnano ad assicurare le quote di occupazione femminile e giovanile stabilite dal decreto Semplificazioni 77/2021. Non è, infatti, sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione dell'obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto di una quota prestabilita di occupazione di giovani e donne. È quanto ha stabilito l'Autorità Anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 451 del 5 ottobre 2022 richiesto dalla società esclusa dai lavori di adeguamento sismico e di sicurezza della scuola Rodari di Firenze.



I lavori, con importo a base di gara di 233.539 euro, prevedevano l'obbligo ai partecipanti di dichiarare il proprio impegno al rispetto delle

quote di assunzione giovanile e femminile. "Trattandosi di investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari - scrive ANAC - sono esclusi dalla gara gli operatori economici che non assumano l'obbligo di salvaguardare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile".

## Decorrenza dello stand still e rispetto del termine in caso di un Adeguamento del corrispettivo di un appalto di servizi in assenza di una clausola di revisione dei prezzi: la sentenza del Consiglio di Stato n. 9426/2022 tilizzo di mercato elettronico

La quarta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 31 ottobre 2022, si è pronunciata in merito ad una controversia promossa da un'impresa aggiudicataria di un appalto di servizi di igiene urbana, impugnando il diniego espresso dall'Amministrazione aggiudicatrice all'istanza presentata dalla stessa impresa di revisione dei prezzi dell'appalto ancor prima della stipula del contratto.

In particolare si adduce a motivo di ricorso anche l'applicabilità alla vicenda in esame dell'art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 o, comunque, l'illegittimità della decisione della stazione appaltante di non modificare il corrispettivo previsto per

l'esecuzione del servizio. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la specifica doglianza assumendo, in primo luogo, come dirimenti le disposizioni del capitolato speciale della gara, ove testualmente si prevedeva che: "ai costi unitari delle singole voci dell'Offerta Economica presentata in sede di gara sarà applicato a partire dal secondo anno dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'Appalto, l'indice ISTAT dei prezzi per famiglie di operai e lavoratori con base all'anno e mese dell'avvio dei servizi. Non sono soggetti a revisione i costi unitari afferenti allo smaltimento e trattamento rifiuti a carico dell'impresa aggiudicataria. La definizione dell'importo relativo alla

revisione avverrà a seguito di opportuna istruttoria".

La previsione della *lex specialis* recava, quindi, una chiara e non irragionevole manifestazione della volontà della stazione appaltante circa l'esclusione, da parte di quest'ultima, della possibilità di procedere all'adeguamento delle pattuizioni del contratto da stipulare relative al corrispettivo, in caso di sopravvenienze che incidessero su di esse, salvo che negli stringenti limiti indicati dalla disposizione richiamata.

In ogni caso il Collegio ha ritenuto che la suddetta pretesa giudiziale fosse infondata anche in linea generale.

## La stazione appaltante, dopo l'avvio della procedura di gara, mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico

Il Tar Campania ribadisce come la stazione appaltante, dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente, mantenga comunque il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa.

Si riporta in sintesi la sentenza del Tar Campania, Napoli, Sez. II, 04/10/2022, n. 6146, con la quale il ricorso è stato respinto il ricorso:

Ritiene, infatti, il Collegio che la revoca della gara di cui all'impugnata determina (...), motivata sul rilievo che erroneamente il Paragrafo 3 – punto 3.2 del Disciplinare ha determinato erroneamente la percentuale di aggio in favore del Comune da somma variabile, dipendente dall'andamento del servizio e dei relativi incassi, in canone fisso, di modo che risulta venuto meno l'interesse pubblico ad affidare a tali diverse condizioni economiche alla società il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento incustodite sul territorio comunale, anche in considerazione degli eventuali profili di potenziale responsabilità contabile dell'Ente che da tale modifica potrebbero derivare, sia stata disposta legittimamente dall'Amministrazione e che, pertanto, il potere di revoca in autotutela sia stato legittimamente esercitato dall'Autorità Amministrativa.

È noto come, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa alla stazione appaltate è riservata "un'ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell'opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo" sicchè essa " – dopo l'avvio della procedura di scelta del



contraente – mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa", chiarendosi come sia "sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa" (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5002/2011 ed i precedenti ivi richiamati).

Ovviamente, per quanto connotato da margini di ampia discrezionalità, il potere di revoca non è, comunque, illimitato, dovendo l'amministrazione fornire un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano la differente determinazione di procedere in modo diverso da quello originario (in termini, TAR Lazio, Roma, Sezione II, n. 8613/2016 nonché Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2244/2010). Il potere di

autotutela deve, dunque, essere esercitato nel rispetto dei requisiti esplicitati dal citato art. 21 quinquies della l. n. 241/90, dando conto della sussistenza di sottese attuali ragioni d'interesse pubblico (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sezione I, n. 2587/2016 e la giurisprudenza ivi citata).

Ciò posto, appare evidente che il mutamento delle possibili condizioni economiche di affidamento del servizio, conseguente alla erronea trasformazione – ad opera del citato Paragrafo 3 – punto 3.2 del Disciplinare di gara – della percentuale di aggio in favore del Comune da somma variabile, dipendente dall'andamento del servizio e dei relativi incassi, in canone fisso, ben può giustificare il mutato interesse dell'Amministrazione rispetto all'affidamento del servizio e, pertanto, legittimare la revoca della gara originariamente disposta.

Conclusivamente la revoca del bando di gara disposta dall'Amministrazione con il provvedimento impugnato va ritenuta legittima, con conseguente rigetto del ricorso, mentre sussistono i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

## Corrispettivi a base di gara per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria



Il presidente dell'ANAC, Avv. Giuseppe Busia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza sui contratti pubblici ha emanato il comunicato del 3 febbraio 2021, avendo rilevato comportamenti delle stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d'asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,

con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all'applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

Giova ricordare che con il citato comunicato, l'Autorità ha ribadito alcune indicazioni,

già richiamate nel parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, secondo il quale l'articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara. Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante. Il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall'applicazione della deroga.

VISITA IL SITO [psrcampaniacomunica.it](http://psrcampaniacomunica.it)



[www.agricoltura.regione.campania.it](http://www.agricoltura.regione.campania.it)  
[psrcomunica@regione.campania.it](mailto:psrcomunica@regione.campania.it)

[psr@pec.regione.campania.it](mailto:psr@pec.regione.campania.it)  
canale YouTube PSR Campania

## “Proposta di aggiudicazione”, “Approvazione della proposta di aggiudicazione” ed “Aggiudicazione”. Come è andata a finire

È stato tratto spunto dalla lettura dalla Sentenza del Tar Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 17/01/2022, n. 23 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la determinazione con la quale il dirigente si era limitato a prendere atto dei verbali e degli atti di gara e ad approvare la “proposta di aggiudicazione”.

Secondo il Tar l’aggiudicazione è il provvedimento che conclude una gara, mentre la “proposta di aggiudicazione”, e “l’approvazione della proposta di aggiudicazione” costituiscono meri atti interni, senza forza lesiva.

La Sentenza, soffermandosi sulla sequenza conclusiva della procedura di gara si era discostata dall’orientamento giurisprudenziale che prevede che approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione coincidano.

Si veda ad esempio Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06 dicembre 2021 n. 8081.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio:

- a) la proposta di aggiudicazione, atto prodromico al provvedimento di aggiudicazione, costituisce un atto endoprocedimentale privo di valore decisivo e che necessita conferma (Cons. Stato Sez. III, 11 maggio 2021, n. 3709; Sez. V, 31 luglio 2019, n. 5428);
- b) la proposta di aggiudicazione, non costituendo un provvedimento “definitivo” (Cons. Stato Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200), non costituisce un provvedimento impugnabile (Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato Sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6904).

La determinazione (...), ottobre 2021, impugnata unitamente agli altri atti del

procedimento di gara, ha ad oggetto “l’approvazione dei verbali di gara e la proposta di aggiudicazione” e non costituisce dunque il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto.

Come correttamente rilevato dal TAR, il tenore testuale dell’atto (dove si dà atto di “approvare... ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione...”), i riferimenti normativi in esso citati (specialmente, il riferimento all’art. 33, comma 1, c.p.a.) e l’indicazione che seguiranno ulteriori fasi della procedura (“...l’aggiudicazione definitiva avverrà a seguito del completamento con esito favorevole delle verifiche previste dalla vigente normativa in materia”) depongono per questa qualificazione giuridica.






PSR14:20 Campania NEWSLETTER APPALTI

N.07 - DICEMBRE 2022

a cura del GRUPPO APPALTI  
ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

Salvatore **Capezuto**  
Giuseppe **Castaldi**  
Maurizio **Cinque**  
Marcello **Murino**  
Dora **Renzuto**

in collaborazione con  Sviluppo Campania



## PSRcomunica

### ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ONLINE

Nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link [agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/mailling.html](http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html).